

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>Approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2013</b>	<b>2</b>
<b>Ministero del Lavoro: Costo orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali</b>	<b>3</b>
<b>Ministero dell’Interno: chiarimenti sulle nuove modalità di scelta dei revisori degli enti locali – Comunicato dell’8 marzo 2013</b>	<b>3</b>
<b>L’obbligo di soppressione dei consorzi di funzione, sancito dall’art. 2 comma 186 L. n. 191/2009 non riguarda i consorzi socio – assistenziali – Corte dei conti Piemonte - Delibera n. 10/2013/SRCPIE/PAR</b>	<b>4</b>
<b>Ministero dell’Economia e delle Finanze: chiarimenti sul trattamento IMU da riservare ad immobili dati in comodato da enti non commerciali – Risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013</b>	<b>5</b>
<b>Agenzia delle Entrate – Circolare n. 2/E del 1° marzo 2013 in tema di responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore</b>	<b>5</b>
<b>Ministero dell’Economia e delle Finanze: Assunzioni nei piccoli comuni assoggettati al patto di Stabilità a decorrere dal 2013</b>	<b>6</b>
<b>Ministero del Lavoro: interpello n. 10 dell’8 marzo 2013 in materia di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs n. 119/2011 e trattamento economico di malattia</b>	<b>7</b>

## **Approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2013**

Nella seduta dell'8 marzo 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato un regolamento contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il codice, emanato in attuazione della legge anti-corrruzione (legge n. 190 del 2012), in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

Tra le disposizioni del codice:

- il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore (non superiore a 150 euro) - anche sotto forma di sconto. I regali e le altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali;
- la comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partiti politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio;
- la comunicazione, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all'obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
- l'obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall'assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati (che dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale).
- il rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione nell'utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all'utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell'ufficio;
- gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all'interno dell'organizzazione amministrativa;

- per i dirigenti, l'obbligo di comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d'interesse con le funzioni che svolgono; l'obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si diffondano notizie non vere sull'organizzazione, sull'attività e sugli altri dipendenti;
- è infine assicurato il meccanismo sanzionatorio per la violazione dei doveri di comportamento.

### **Ministero del Lavoro: Costo orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali**

Il Ministero del lavoro rende noto che è disponibile il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2013 concernente la determinazione, a livello nazionale, distintamente per gli operai e gli impiegati, del costo orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali per il settore pubblico, a valere dal mese di ottobre 2012 e per il settore privato, a valere dai mesi di aprile, settembre e ottobre 2012. La documentazione relativa è reperibile su:

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/tutela/analisiCcosto/Decreti+2013.htm>

### **Ministero dell'Interno: chiarimenti sulle nuove modalità di scelta dei revisori degli enti locali – Comunicato dell'8 marzo 2013**

Il Ministero dell'Interno fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle nuove modalità di scelta dei revisori dei Conti degli Enti Locali e precisamente:

**Estrazione dei nominativi:**

In ordine alle nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, a seguito di alcuni quesiti pervenuti, si rammenta che, come già indicato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2012, i nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l'incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell'organo di revisione da parte del consiglio dell'ente.

In altri termini, la graduatoria che si viene a determinare ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente; ne consegue che per le sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell'incarico, si provvederà a nuovo procedimento di estrazione.

**Sostituzione di un componente e individuazione del Presidente negli organi collegiali:**

Inoltre, le nuove modalità di scelta si applicano anche nel caso debba procedersi alla sostituzione di un singolo componente del collegio nominato con le previgenti disposizioni, mediante estrazione del nominativo riferito al componente da sostituire. In tali casi, ai fini dell'individuazione del Presidente

del collegio, occorre distinguere se il componente dimissionario o cessante dalla carica rivestiva o meno le funzioni di presidente.

Qualora il componente dimissionario o cessante dalla carica non rivestiva le funzioni di presidente, le stesse continuano ad essere svolte dal presidente come precedentemente individuato. Nel caso in cui il componente dimissionario o cessante dalla carica sia il Presidente, ai fini dell'individuazione del nuovo presidente del collegio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 2012, con riferimento agli incarichi svolti dai tre componenti dell'organo ricostituito. A tal fine va fatto riferimento al numero di incarichi già svolti della durata di tre anni, in analogia al criterio utilizzato per il requisito richiesto per l'inserimento nelle fasce 2 e 3 dell'elenco (articolo 3 del predetto decreto) e restando, quindi, esclusa la possibilità di considerare incarichi in corso di svolgimento.

**L'obbligo di soppressione dei consorzi di funzione, sancito dall'art. 2 comma 186 L. n. 191/2009 non riguarda i consorzi socio – assistenziali – Corte dei conti Piemonte - Delibera n. 10/2013/SRCPIE/PAR**

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 22 gennaio 2013, risponde ad un quesito avanzato da un Comune che svolge parte dei servizi in campo sociale autonomamente e, parte, mediante un consorzio intercomunale per la gestione di servizi socio assistenziali.

Espone il Comune che tale consorzio dovrebbe sopravvivere grazie all'art. 9 comma 1bis del D.L. n. 95/2012, che ha fatto salvi dall'obbligo di soppressione e accorpamento enti e istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali e della L.r. 28 settembre 2012 n. 11 che ha previsto la possibilità di gestire le funzioni socio assistenziali mediante consorzi fra enti locali.

Tuttavia l'art. 14 comma 28 D.L. n. 78/2010 obbliga i comuni di ridotte dimensioni, ad esercitare una serie di funzioni fondamentali, tra cui (art. 14, comma 27, lett. g) la "*progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione*" esclusivamente attraverso "*unioni o convenzioni*".

Secondo la Corte dei Conti, tali disposizioni, in base all'art. 9 comma 1bis del D.L. n. 95/2012, non sono applicabili alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

Detta deroga rende esplicito il favore del legislatore verso enti, istituzioni e simili (tra cui possono annoverarsi i consorzi, che, anche in base alla legislazione regionale, sono particolarmente presenti in campo socio- assistenziale) operanti in tali ambiti di particolare impatto sociale.

Alla luce della normativa sopravvenuta, pertanto, può sostenersi che l'obbligo di soppressione dei consorzi di funzione, sancito dall'art. 2 comma 186 L. n. 191/2009, non sia più operante con riferimento ai consorzi socio-assistenziali, senza più distinzione tra l'esercizio di funzioni ovvero di servizi.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze: chiarimenti sul trattamento IMU da riservare ad immobili dati in comodato da enti non commerciali – Risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto a fornire chiarimenti in relazione all'applicabilità dell'esenzione dall'imposta municipale propria nelle seguenti due ipotesi:

- 1) ipotesi in cui un immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività di cui al comma 1 lett. i) art. 7 D.lgs. 504/1992 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali ricreative, sportive);
- 2) ipotesi in cui l'immobile è concesso in comodato ad un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente per lo svolgimento di una attività meritevole ai sensi del citato art. 7.

Secondo il Ministero, in entrambi i casi trova applicazione l'esenzione in oggetto .

Il testo della risoluzione è reperibile su:

<http://www.finanze.it/export/finanze/index.htm>

**Agenzia delle Entrate – Circolare n. 2/E del 1° marzo 2013 in tema di responsabilità dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore**

La circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate, reperibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), fornisce ulteriori chiarimenti sulla responsabilità solidale negli appalti, introdotta dal "decreto crescita" che prevede per il committente o per l'appaltatore l'obbligo di verificare l'esecuzione del corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva da parte rispettivamente dell'appaltatore o del subappaltatore.

L'obbligo si applica al contratto di appalto di opere e servizi come definito dall'art. 1655 del Codice civile, sono esclusi gli appalti di fornitura dei beni così come il contratto d'opera e quello di trasporto.

La circolare si sofferma inoltre su alcune ipotesi particolari.

Ad esempio, in caso di più contratti tra le stesse parti, la certificazione che attesta la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva relativi al contratto d'appalto può essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica.

Quanto, infine, ai pagamenti effettuati tramite bonifico (o con altri strumenti che non consentono al beneficiario l'immediata disponibilità della somma versata), è necessario attestare la regolarità dei versamenti scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore effettua la disposizione bancaria, e non anche di quelli scaduti al momento in cui vengono accreditate le somme.

### **Ministero dell'Economia e delle Finanze: Assunzioni nei piccoli comuni assoggettati al patto di Stabilità a decorrere dal 2013**

Con nota prot. n. 6279 del 26 febbraio 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di applicazione in capo ai piccoli comuni, del regime relativo alle spese di personale e alle assunzioni cui soggiacciono gli enti sottoposti al patto di stabilità.

I comuni di piccole dimensioni demografiche, per effetto dell'applicazione del patto di stabilità a decorrere dal 2013 dovranno adottare le medesime regole in materia di spese di personale previste per gli enti di grandi dimensioni.

Ne consegue che l'art. 76 comma 7 del d.l. 112/2008 deve essere rispettato anche da tali comuni che pertanto dal 1° gennaio 2013 potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato esclusivamente entro il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

In relazione ai comuni che abbiano già avviato le procedure di reclutamento del personale nel rispetto del limite del turn over di cui all'art. 1 comma 562 della l. 296/2006 (regola precedente all'ingresso nel patto di stabilità) il Ministero ritiene che possano essere fatte salve solo le procedure che si trovino in uno stadio avanzato di svolgimento che può verosimilmente coincidere con l'avvenuta pubblicazione entro il 31 dicembre 2012 del calendario delle relative prove d'esame.

**Ministero del Lavoro: interpello n. 10 dell'8 marzo 2013 in materia di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs n. 119/2011 e trattamento economico di malattia**

Su quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili, precisando quanto segue:

1° quesito:

l'istante chiede se l'indennità contemplata in caso di fruizione dei congedi in questione debba essere posta a carico del datore di lavoro ovvero dell'INPS, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia.

2° quesito:

l'istante chiede se sia possibile considerare, per la fruizione frazionata dei permessi di cui sopra, le giornate di assenza dal lavoro come unico episodio morboso di carattere continuativo ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente.

Secondo il Ministero:

- l'indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall'Istituto previdenziale, sotto la vigenza della precedente disciplina.

- appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.

La documentazione è reperibile su:

<http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F4BD3663-CEA9-4AC6-9051-B34C37EDE607/0/102013.pdf>

Bergamo, 11 marzo 2013

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord